

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -Circolare n. 1/13
Legnago, 15.01.2013**FATTURAZIONE
NUOVE REGOLE DAL 2013**

Dal **1° gennaio 2013** cambiano alcune **regole di fatturazione**.

Il D.Lgs. n. 216/2012 ha recepito la normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE) apportando modifiche sostanziali alle regole generali dell'Iva e alle disposizioni in materia di scambi intracomunitari.

Si riportano di seguito le principali novità.

Contenuto della fattura

A partire dal 01.01.2013 è prevista una nuova serie di elementi da indicare in fattura:

- in ogni fattura dovrà essere sempre **identificato il cliente/committente** tramite partita Iva in caso di soggetto passivo comunitario oppure tramite codice fiscale se trattasi di soggetto privato;
- la **numerazione** dovrà essere in grado di far identificare in modo univoco la fattura. Pertanto colui che emette fattura può decidere di adottare una unica numerazione progressiva illimitata (es. proseguendo con la numerazione dell'anno precedente) oppure adottare una numerazione specifica per anno solare (es. n.1/2013, n.2/2013...). Da una recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che si potrà comunque mantenere il metodo della numerazione progressiva per anno solare, fin ad ora utilizzato, purché sia specificata la data del documento (peraltro un elemento già obbligatorio);
- in caso di fatture che non comportano addebito di imposta andrà riportata la specifica indicazione della tipologia di operazione come indicato dalla successiva tabella:

Tipologia dell'operazione	Indicazione in fattura
Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-bis, c. 1)	Operazione non soggetta
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater)	Operazione non imponibile
Operazioni esenti (art. 10, eccetto quelle di cui al n. 6)	Operazione esente
Operazioni soggette al regime del margine (D.L. n. 41/1995)	A seconda della tipologia di operazione: - regime del margine - beni usati - regime del margine - oggetti d'arte - regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine (art. 74-ter)	Regime del margine - agenzie di viaggio
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4), non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato UE	Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetto stabilito fuori dell'UE	Operazione non soggetta
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio	Autofatturazione
Operazioni soggette al <i>reverse charge</i> interno (art. 17, commi quinto e sesto)	Inversione contabile
Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali da scarto in genere (art. 74, commi settimo ed ottavo)	Inversione contabile

Fattura Semplificata

Viene prevista la possibilità di emettere fattura semplificata, così definita in quanto contiene un limitato numero di informazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

La fattura semplificata può essere emessa solo:

- per operazioni di importo non superiore a 100 euro;
- nel caso di emissione di fattura rettificativa (nota di variazione) senza vincoli d'importo.

Non è consentito l'utilizzo della fattura semplificata per:

- le cessioni intracomunitarie;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, in cui è dovuta l'imposta.

Reverse charge

È stata introdotta una distinzione più generale ed agevole tra operazioni effettuate da soggetti comunitari ed operazioni poste in essere da soggetti di Paesi terzi.

Viene pertanto previsto l'obbligo di assolvere l'iva, per il committente/cessionario residente in Italia, mediante integrazione della fattura per tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni (territorialmente rilevanti in Italia) quando il fornitore è un soggetto comunitario; mentre l'obbligo dell'emissione dell'autofattura da parte del cliente italiano (salvo il caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore comunitario), rimane solo con riguardo alle operazioni poste in essere da soggetti extracomunitari.

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

Viene introdotta una nuova tempistica per la fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In primo luogo, viene previsto che, sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari, il momento l'effettuazione dell'operazione coincida con l'inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (per gli acquisti non rileva più la data di consegna in Italia).

Una ulteriore novità è costituita dal fatto che non assume più alcuna rilevanza il pagamento anticipato, totale o parziale, del corrispettivo, per cui in tale circostanza non si realizza più la nascita dell'operazione e conseguentemente l'obbligo di emettere fattura.

Infine, per le cessioni/acquisti effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore al mese solare, l'effettuazione si considera avvenuta al termine di ciascun mese per la parte a questo riferibile.

I **nuovi termini** di emissione della fattura per le cessioni intracomunitarie e i termini per l'integrazione della fattura degli acquisti intracomunitari risultano ampliati rispetto ai precedenti:

- per le cessioni intracomunitarie la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (non più al momento dell'effettuazione);
- per gli acquisti intracomunitari non è stabilito uno specifico termine entro cui bisogna integrare la fattura, ma questo si desume dal termine previsto per l'annotazione della fattura, rispetto al quale il documento stesso deve essere preventivamente integrato, cioè entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura emessa dal cedente comunitario (l'iva va comunque computata con riferimento al mese di ricevimento);

In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.

Servizi generici resi o ricevuti da soggetti comunitari

Dal 1° gennaio 2013, sono ampliati i termini anche per l'emissione delle fatture emesse per servizi generici a soggetti comunitari e per l'integrazione delle fatture intracomunitarie ricevute:

- la fattura deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e il termine di registrazione coincide con quello di emissione;
- la fattura ricevuta deve essere integrata entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura (l'iva va comunque computata con riferimento al mese di ricevimento).

Riepilogo adempimenti e termini in caso di acquisti intra ed extra UE

Operazione territorialmente rilevante in Italia	Soggetto passivo cedente/prestatore	Adempimento da parte del cliente stabilito in Italia		Termini per l'emissione dell'autofattura ovvero per l'integrazione della fattura	
		Fino al 31/12/2012	Nuovo sistema	Fino al 31/12/2012	Nuovo sistema
Cessione di beni e prestazioni di servizi (generici e non)	Soggetto extracomunitario	Autofattura		All'atto dell'effettuazione dell'operazione	
Prestazioni di servizi generiche	Soggetto comunitario	Integrazione fattura(*)		Entro il mese di ricevimento (mese successivo alla effettuazione dell'operazione) ovvero entro 15 giorni	Entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
Prestazioni di servizi diverse e cessioni di beni		Autofattura	Integrazione fattura (*)	All'atto della effettuazione dell'operazione	

(*) Fatta salva l'ipotesi di tardiva o mancata ricezione della fattura in cui sorge l'obbligo per il cessionario committente di emettere autofattura

Fatturazione differita

La fattura va emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R n. 633/1972 (data del rogito per i beni immobili, della consegna o spedizione per i beni mobili, del pagamento, anche a titolo di acconto, per le prestazioni di servizi).

Dal 2013, tuttavia, esiste la possibilità di emettere fattura differita, che viene estesa ora anche alle prestazioni di servizi.

La fattura differita è relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, qualora:

- in caso di cessioni di beni, sia stato emesso, all'atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti;
- in caso di prestazioni di servizi, queste siano individuabili attraverso idonea documentazione.

La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene il dettaglio di tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto.

Fatturazione elettronica

Con la nuova previsione normativa si è cercato di favorire sempre più l'utilizzo della fatturazione elettronica. A tal fine, si considera fattura elettronica quella emessa o ricevuta in un qualsiasi formato elettronico, fermo restando la necessità che sia subordinata all'accettazione da parte del destinatario.

La fattura elettronica (così come la fattura cartacea) si considera emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Chi emette la fattura elettronica deve assicurare:

- l'autenticità dell'origine;
- l'integrità del contenuto;
- la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite con l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Per quanto riguarda l'archiviazione, possono essere conservate in modalità elettronica sia le fatture elettroniche ma anche quelle cartacee.

Cambio della valuta estera

Il nuovo sistema con cui viene operata la conversione in Euro degli ammontari espressi in valuta estera prevede che: “i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura”.

Ciò implica che d’ora in poi si farà riferimento espressamente alla data di effettuazione dell’operazione, a condizione che tale data venga riportata. Se in fattura non dovesse essere riportata la data di effettuazione dell’operazione, si farà riferimento alla data della fattura.

Qualora nel giorno sopraindicato dovesse mancare il cambio, si potrà far riferimento alla quotazione del giorno antecedente più prossimo (il contribuente, ai fini della conversione in Euro, può prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea), utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare.

DEDUCILITA’ AUTO 2013

Come già anticipato dalla nostra circolare n. 13/12 del 09.11.2012, con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità, a partire da gennaio 2013 le **percentuali di deducibilità dei costi auto** (sia d’acquisto che di gestione) sono ridotte come segue:

- **dal 40% al 20% per le autovetture** utilizzate nell’esercizio d’impresa arte o professione. Rimane invariato il costo massimo fiscalmente riconosciuto ai fini di determinare le quote di ammortamento deducibili nei limiti sopra citati (tale costo, per le auto è pari ad € 18.075,99 in caso di proprietà, ed € 3.615,20 in caso di noleggio);
- **dal 90% al 70% per i veicoli assegnati in “uso promiscuo” ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta** (rimane invariato l’ammontare del compenso in natura tassato in capo al dipendente in relazione all’auto assegnata).

Rimangono integralmente deducibili i costi inerenti ai veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali per la propria attività (autocarri, autotreni, autobus, auto per autoscuole, ecc.).

Nessuna novità è prevista per agenti e rappresentanti, per i quali la deducibilità rimane all’80%.

Il **trattamento iva** dei mezzi di trasporto **non è stato modificato** dalla citata norma, pertanto le percentuali di detraibilità dell’iva relativa all’acquisto, al noleggio e alla gestione restano le seguenti:

- il 40% per tutti veicoli diversi da quelli indicati al punto successivo, cioè utilizzati sia per finalità imprenditoriali e professionali che per finalità di carattere privato (uso promiscuo);
- il 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (autocarri, autotreni, autobus, ecc.) e da agenti o rappresentanti di commercio.

INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Si ricorda nuovamente che per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2012 presso l’azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l’occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino. L’inventario così redatto, che è necessario conservare fino al 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, dovrà poi essere integrato con la valutazione delle rimanenze compatibilmente con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.

Ricordiamo che l’obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

SCADENZIARIO GENNAIO – FEBBRAIO 2013

GIORNO	SCADENZA
16 gennaio 2013	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 gennaio 2013	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
31 gennaio 2013	Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento canone radiotelevisivo (canone RAI)
	Versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
4 febbraio 2013	Presentazione dichiarazione IMU (scadenza originaria 30.09.2012 poi prorogata)
11 febbraio 2013	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
18 febbraio 2013 (il 16 è un sabato)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 febbraio 2013	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
	Inizio trasmissione telematica istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per le persone fisiche residenti in Veneto
26 febbraio 2013	Inizio trasmissione telematica istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per soggetti diversi dalle persone fisiche con sede nelle provincie di Padova, Rovigo, Venezia e Belluno
27 febbraio 2013	Inizio trasmissione telematica istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per soggetti diversi dalle persone fisiche con sede nelle provincie di Verona, Vicenza e Treviso
28 febbraio 2013	Modello CUD: consegna ai lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi della certificazione dei redditi 2012
	Consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2012
	Presentazione telematica della comunicazione dei dati IVA relativa al periodo d'imposta 2012
	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.